

Segnalazione delle Operazioni Sospette Gli Indicatori di anomalia e la procedura di Segnalazione

Thomas Kraicsovits

Membro Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Roma

Membro Commissione Antiriciclaggio Ordine Avvocati di Roma

La segnalazione delle operazioni sospette

È l'obbligo normativo imposto dall'art. 35 del D.Lgs. 231/2007

Un obbligo che sussiste già nel momento in cui si generi il sospetto che l'operazione della quale il soggetto obbligato viene a conoscenza, possa configurarsi nelle casistiche vietate dal D.Lgs. sull'antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Deve aiutarci, nella desunzione di quello che è l'insinuarsi del sospetto sull'operazione, l'analisi di elementi non esaustivi quali:

- ✓ le caratteristiche, l'entità, la natura dell'operazione;
- ✓ il collegamento o frazionamento o qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in base alle funzioni esercitate e, certamente, anche tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta, da colui che esegue l'operazione;
- ✓ il ricorso frequente e/o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti i limiti prescritti all'art. 49 D.Lgs. 231/2007
- ✓ il prelievo o versamento in contante di importi non coerenti al profilo di rischio del cliente.

Quanto suddetto, tenuto anche conto degli indicatori di anomalia indicati ed aggiornati appositamente dalla UIF emanati con **decreto del Ministero di Giustizia del 16 aprile 2010**, per i professionisti e disponibili al seguente link:

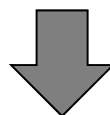
http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/070510_indicatori_anomalie.pdf

DEVE ESSERE EFFETTUATA

- ✓ PRIMA del verificarsi dell'operazione, ciò sempre ove possibile stante l'accadimento stesso che ne permetta la rilevazione da parte del soggetto obbligato;
- ✓ SENZA RITARDO, rispetto al porre in essere, o altrimenti lo sia stata, un'attività volta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o all'utilizzo di fondi da natura illecita, ciò anche se a prescindere dai limiti fissati all'art. 49 quando non coerenti ai profili di rischio attribuiti ai clienti, come già precedentemente detto.

Si sottolinea dunque, proprio in attuazione dell'obbligo di segnalazione, come il legislatore all'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, comma 2) ribadisca l'importanza di non effettuare l'operazione prima che sia stata effettuata la segnalazione, discendendo che i soggetti obbligati, debbano astenersi dal compiere l'operazione (ANCHE SOLO DARNE INIZIO) per la quale sussista la circostanza di sospetto; questo, fino al momento in cui non l'abbiano segnalata all'UIF.

Il legislatore all'art. 35 del D.Lgs. 231/2007, comma 2) proprio in attuazione dell'obbligo di segnalazione, ribadisce l'importanza di **non effettuare l'operazione prima che sia stata effettuata la segnalazione**, quindi che i **soggetti obbligati**, debbano astenersi dal compiere (anche solo dal dare inizio) l'operazione per la quale sussista la circostanza di **sospetto**; questo fino al momento in cui non l'abbiano segnalata all'UIF.



Ma lascia salvi i casi già previsti in cui l'operazione debba essere **necessariamente eseguita**, sussistendo un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero, nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata a causa degli stimati tempi di operatività o ancora, nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, ne dovranno comunque rendere edotta l'UIF, con comunicazione immediata.

Al successivo comma 3. si puntualizza come i soggetti obbligati, dopo aver inviato la segnalazione quanto più completa di ogni informazione, dati e motivo del sospetto, collaborino anche successivamente all'invio della stessa con l'uif, ove questo faccia richiesta di ulteriori informazioni; di contro l'UIF, ai fini della riservatezza, tempestività e completezza, emana istruzioni utili alla rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette.

La trasmissione **tempestiva** della segnalazione all'UIF dovrà avvenire **sempre** quando si abbia notizia ovvero il motivato sospetto circa:

- la sussistenza di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- la provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità.

Si chiede quindi al professionista di assolvere alla segnalazione anche se l'operazione illecita in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, sia solo presunta, poiché ancora non dimostrata sotto il profilo giuridico: in altre parole, la segnalazione prescinde dall'individuazione di una fattispecie criminosa, delle cui indagini si occuperanno, a segnalazione trasmessa, gli organi competenti.

È' sancita **all'art. 37 la modalità con cui la segnalazione deve essere eseguita da parte dei Professionisti**, pertanto, si porta a conoscenza di quanto previsto per la nostra categoria professionale, che può alternativamente avvenire attraverso:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

La procedura denominata

As-SOS

E' di **esclusivo appannaggio del Dottore Commercialista** e si riporta in sintesi come vi si accede attraverso apposito banner sul sito del CNDCEC, permettendo della segnalazione:

- la gestione e trasmissione garantendo assoluto, l'anonimato del professionista segnalante, come prescritto all'art. 38 del D.Lgs. 231/2007;
- la modifica fino a prima dell'invio;
- la sostituzione (se intervenuta correzione di un dato già comunicato);
- l'integrazione in caso di richiesta da parte dell'UIF di ulteriori informazioni che questo, ritenesse di dover ottenere.



La procedura denominata "INFOSTAT-UIF"

Utilizzabile di tutti i soggetti obbligati e disponibile al seguente link

<https://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/modalita-accesso/index.html>



BANCA D'ITALIA
L'EUROPEA

La delicatezza dei compiti affidati agli intermediari ed alle altre categorie di soggetti ai fini antiriciclaggio ha imposto l'adozione di adeguate misure di tutela della riservatezza dei segnalanti.

Ne consegue che tutte le informazioni relative alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, sono soggette ad un rigoroso regime di riservatezza, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 231/2007.

In particolare, tali disposizioni normative prevedono:

- l'onere, per i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione, di garantire la riservatezza delle persone che effettuano la segnalazione, avendo cura di custodire gli atti ed i documenti in cui sono indicati le generalità dei segnalanti, sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività, del legale rappresentante o del loro delegato ovvero, per gli ordini professionali, del presidente o di un suo delegato;
- il divieto, per i soggetti tenuti alla segnalazione e a chiunque ne sia a conoscenza, di dare notizia dell'avvenuta comunicazione all'UIF.

L'organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante, è medesimamente agli elementi della formazione, dell'organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, dell'organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni, contraddistinti rispettivamente al numero 1. 2. 3., **elemento dipendente per l'efficacia del grado di vulnerabilità della regola tecnica n. 1.**

Ricordiamo anche che, la segnalazione di un'operazione sospetta, oltre a rappresentare da sempre lo strumento che rappresenta la misura più incisiva nell'ambito strategico di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, (in quanto è diretta a far emergere operazioni per il cui compimento vengono utilizzati denaro o valori di dubbia provenienza da reinvestire nel circuito economico legale ovvero somme, che se anche di origine lecita, vengono destinate al sostegno di organizzazioni terroristiche) è conseguentemente l'obbligo, ove non assolto di invio della segnalazione, pesantemente sanzionato, con sanzione "ordinaria" che ammonta a 3.000 euro, salvo che il fatto che non costituisca reato, poiché in presenza di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, la sanzione va da 30.000 a 300.000 euro.

Pertanto, quanto suddetto, pone l'organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante, tra le gestioni fondamentali per un efficace presidio antiriciclaggio.

Le Linee Guida emanate dal CNDCEC, offrono un valido supporto ai destinatari della normativa. Di seguito delineiamo delle fasi TUTTE propedeutiche alla gestione, come segue:

1. Analisi - in cui si rilevano circostanze difformi rispetto alla gestione del rapporto con il cliente.

Nella fase di analisi quindi si deve tornare sulla nozione di "sospetto" già evidenziata precedentemente, che può essere desunto da indizi di natura

➤ sia oggettiva (caratteristiche, entità, natura dell'operazione);

A titolo esemplificativo, fattispecie quali l'utilizzo di rilevanti somme in contanti o mezzi di pagamento non appropriati rispetto all'operazione posta in essere, l'acquisto o la vendita di beni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato, il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni, l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi, l'impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà della gestione.

➤ sia soggettiva (capacità economica e attività svolta dal cliente).

A titolo esemplificativo rilevano le caratteristiche del cliente, in particolare quando si tratta di soggetti dei quali è pervenuta notizia di un possibile coinvolgimento in attività illecite; ovvero insediati in regimi fiscali privilegiati; o ancora, i comportamenti tenuti dallo stesso (reticenza, false dichiarazioni o assenza di giustificazioni plausibili).

2. Approfondimento - appurate le anomalie, si rende necessario ricercare le ragioni che hanno coinvolto il cliente.

Nell'approfondimento si dovrà fare sicuramente riferimento anche agli indicatori di anomalia, che tuttavia da soli, non rappresentano un riferimento esaustivo per effettuare le segnalazioni di operazioni sospette, ciò in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie.

Pertanto, la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazione sospetta, così come l'assenza di indicatori può non essere sufficiente ad escludere a priori l'invio della segnalazione alla UIF.

Ergo, se ne desume che i professionisti sono chiamati a valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente che, sebbene non descritti negli indicatori, configurano in concreto profili di sospetto. È altrettanto evidente che una eventuale azione accertatrice potrà fondarsi proprio sulle procedure di valutazione utilizzate inerenti al formarsi del sospetto

3. Valutazione - all'esito della ricerca condotta, si consolida il sospetto per cui deve essere coinvolto il professionista su cui incombe l'obbligo di segnalazione.

In questa fase, l'attività di tipo valutativo non implicherà lo svolgimento di alcuna funzione di tipo investigativo che certamente, resta riservata *ex lege* alle autorità di vigilanza e giurisdizionali.

Ma di contro, nella valutazione del sospetto, assumerà particolare rilievo il profilo di rischio associato al tipo di cliente e di operazione, posto in sede di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, per cui il professionista, terrà conto dell'insieme dei rapporti intrattenuti col cliente verificandone l'ammontare complessivo, la frequenza, nonché la loro evoluzione e le eventuali incongruità, essendo queste valutazioni, tipicamente richieste al destinatario della normativa antiriciclaggio e, non da meno, alla professionalità del nostro ruolo di consulenti.

Per una più efficace rilevazione e valutazione delle operazioni, (nonché per una valida difesa in caso di contestazioni per la mancata segnalazione a seguito di verifiche presso gli studi da parte della GdF), risulta opportuno scrivere una regolamentazione circa l'iter valutativo seguito.

Poiché la suddetta regolamentazione sulle procedure valutative, potrà garantire:

- ☑ omogeneità di comportamenti;
- ☑ ricostruibilità immediata a posteriori delle motivazioni sulle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorità competenti;
- ☑ la ripartizione delle rispettive responsabilità, nell'eventualità di incarico affidato a più professionisti.

Fondamentale è ricordare che nessuna segnalazione debba essere posta in essere, qualora il soggetto obbligato si trovi nel ruolo di **difesa e rappresentanza dinnanzi ad un organo giurisdizionale**, quando anche questa sia non assunta, come durante lo studio del caso che implica la consulenza necessaria per valutare se intentare o meno l'azione.

È particolarmente importante ricordare che ai fini della valutazione complessiva dell'operazione è un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, il quale cita che:



è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, "siano esse persone fisiche o giuridiche", di importo pari o superiore a 2.000 euro;



è vietato il trasferimento che eccede il limite dei 2.000 euro, "quale che ne sia la causa o il titolo", anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono "artificiosamente frazionati". Resta fermo che detti pagamenti possono essere eseguiti esclusivamente tramite intermediari abilitati (banche, Poste italiane, istituti di moneta elettronica ecc.).

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, saremo tenuti a comunicare, nell'ambito dello svolgimento dell'attività sul cliente, le eventuali infrazioni circa l'uso del contante. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, entro 30 giorni, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (RTS) cit. *"e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ... ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza"*.

Spett.le Ragioneria Territoriale dello Stato
di _____

Luogo e data

Raccomandata ar/Pec

Oggetto: comunicazione di infrazione nell'utilizzo del denaro contante;

Spettabile Ente,
con la presente, vi comunico che in relazione ai compiti di servizio, in data ----- ho avuto notizia dell'infrazione nell'utilizzo del denaro contante ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 come di seguito indicato:

In data ----- il Sig. _____ (sede-----, partita iva n. -----, codice fiscale -----) ha effettuato un pagamento per contanti di euro ----- al Sig. _____ (sede-----, partita iva n. -----, codice fiscale -----), come da documentazione che allego.

La presente comunicazione viene trasmessa per quanto previsto dalla legge.

ATTENZIONE

Art. 39 “Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette” si fissa il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, ciò al fine di non pregiudicare i possibili esiti dell'analisi e dell'eventuale sviluppo investigativo delle segnalazioni stesse.

**IL TENTATIVO DEL PROFESSIONISTA DI DISSUADERE IL CLIENTE DAL PORRE
IN ATTO UN'ATTIVITÀ ILLEGALE, NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL
DIVIETO DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE ANTIRICICLAGGIO**

**Art. 6 c. 4,
lett. e)**

**D.Lgs.
231/07**

Al fine di
agevolare
l'individuazione
delle operazioni
sospette, su
proposta UIF, sono
emanati e
periodicamente
aggiornati

**INDICATORI
DI ANOMALIA**

INDICATORI DI ANOMALIA

- **Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni** da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 30 gennaio 2013** - Indicatori di anomalia per le società di revisione e revisori legali con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico
- **Decreto del Ministero dell'Interno del 27 aprile 2012** - Modificazione del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari
- **Decreto del Ministero dell'Interno del 17 febbraio 2011** - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari
- **Decreto del Ministero della Giustizia del 16 aprile 2010** - Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili
- **Provvedimento recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari**
- **Provvedimento del 27 maggio 2009** - Indicazioni operative per l'esercizio di controlli rafforzati contro il finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

LE FONTI NORMATIVE

Con il **D.M. (Giustizia) 16.4.2010** sono stati individuati i c.d.

indicatori di anomalia

cui i professionisti fanno riferimento per valutare l'opportunità di inoltrare segnalazioni di operazioni sospette all'UIF.

Detti indici (evidenziati nell'allegato 1 del DM citato), sono stati concepiti al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni a rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Gli attuali indicatori sostituiscono quelli di cui all'allegato C Provvedimento UIC 24.2.2006.

L'OBIETTIVO DEGLI INDICATORI

L'obiettivo è quello di “*omogeneizzare*”, per quanto possibile, il delicato adempimento dell'obbligo di SOS da parte dei professionisti destinatari della disciplina

Si vorrebbe limitare la discrezionalità circa l'individuazione delle operazioni ritenute sospette, fornendo al contempo guida e supporto al professionista

Tutto ciò allo scopo di evitare :

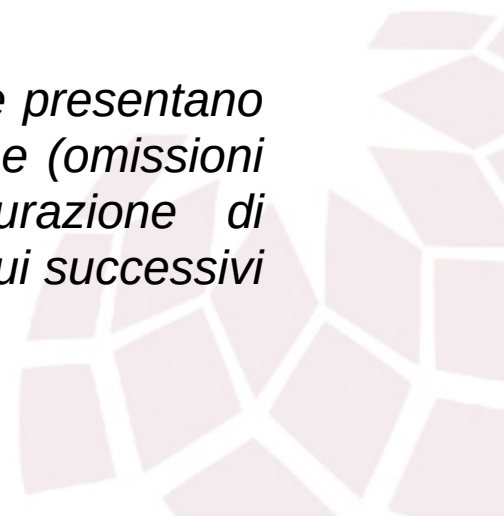
- **l'omissione di segnalazioni in casi che richiederebbero almeno un approfondimento;**
- **la proliferazione di segnalazioni sovrabbondanti ed inutili.**



Alcune criticità rilevate dall'UIF :

... permane una quota di segnalazioni di tipo “cautelativo”, relative a operazioni difficilmente correlabili a riciclaggio ancorché caratterizzate da profili di anomalia.

Non sono infrequenti neppure segnalazioni che presentano carenze sotto il profilo delle regole segnaletiche (omissioni di informazioni importanti, mancata strutturazione di elementi significativi con effetti pregiudizievoli sui successivi processi di lavorazione) ...

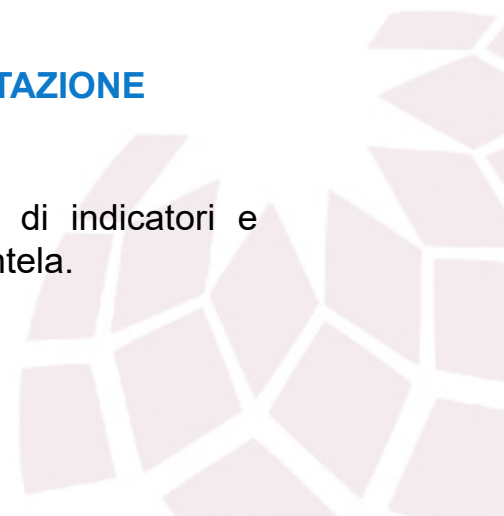


ALTRA FUNZIONE DEGLI INDICATORI

Le *Guidelines* del CNDCEC sull'adeguata verifica hanno messo in evidenza la funzione degli indicatori di anomalia (nonché degli schemi/modelli di comportamento anomalo) anche ai fini del

CONTROLLO COSTANTE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Si consiglia in sostanza di monitorare l'eventuale presenza di indicatori e schemi/modelli nell'ambito dell'ADEGUATA VERIFICA della clientela.



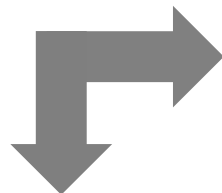
LA NON ESAUSTIVITA' DEGLI INDICATORI

L'elencazione degli indicatori di anomalia **non e' esaustiva**

(anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).

RAPPORTO TRA INDICATORI E “SOSPETTO”

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.



I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti del cliente e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.

Pertanto la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

NESSUN
INDICATORE
“SI ACCENDE”

→ Non si può escludere che
l'operazione sia sospetta

LA SEMPLICE
RILEVAZIONE
DI
UNO O PIU'
INDICATORI

→ Non è sufficiente per inquadrare
l'operazione come sospetta

LA SUDDIVISIONE IN GRUPPI

Il provvedimento aggiorna l'allegato C di cui al provvedimento UIC del 24.2.2006 che suddivideva i vari indici in 8 gruppi.

Nella versione attualmente in vigore, l'elenco è invece strutturato su **6 gruppi** (→ 28 indici e relativi sotto indici per un totale complessivo di 51 indicatori).

Indicatori di anomalia :

- A. connessi al cliente**
- B. connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali**
- C. relativi alle modalità di pagamento dell'operazione**
- D. relativi alla costituzione e all'amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi**
- E. relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati**
- F. Relativi ad operazioni contabili e finanziarie**

A) INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE

Trattasi di indicatori connessi a particolari *atteggiamenti* assunti dal cliente nei confronti del professionista .

Ad esempio :

- ✓ Vengono fornite informazioni palesemente inesatte – incomplete - false sulla propria identità, quella del titolare effettivo, su scopo e natura della prestazione richiesta, sull'attività esercitata ovvero sulla situazione finanziaria – economica – patrimoniale;
- ✓ Riluttanza a fornire informazioni riferite all'operazione comunemente acquisite per la sua esecuzione;
- ✓ Inusuale familiarità con i presidi antiriciclaggio;
- ✓ Dimostrazione di non avere adeguata conoscenza della natura, oggetto, scopo della prestazione professionale, suscitando il dubbio che si agisca con finalità illecite per conto di terzi.

B) INDICATORI CONNESSI ALLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Ad esempio :

- Richieste di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto o scopo non compatibili con il profilo economico-patrimoniale del cliente;
- Prestazioni richieste da enti *no profit* per finalità non compatibili con quelle dichiarate;
- Transazioni finanziarie di notevole importo, non giustificate dal profilo del cliente;
- Richiesta di prestazione a un professionista dislocato in località distante dalla zona di residenza o sede dell'attività del cliente;
- Ricorso a caselle postali o indirizzi diversi dal domicilio fiscale/professionale del cliente ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo;
- Frequente rilascio di deleghe al fine di evitare contatti diretti con il professionista.

C) INDICATORI RELATIVI ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'OPERAZIONE

Ad esempio :

- Ricorso (per importi rilevanti) al contante, libretti di deposito al portatore, altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all'oro ;
- Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si ricorra a tecniche di frazionamento non giustificate ;
- Richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute ;
- Pagamento delle operazioni o prestazioni professionali mediante mezzi di pagamento provenienti da soggetti terzi estranei non collegati con il cliente in assenza di ragionevoli motivi .

D) INDICATORI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE E AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETÀ', TRUST ED ENTI ANALOGHI

Ad esempio :

- Richiesta di prestazioni professionali per attuare operazioni di natura societaria con lo scopo di dissimulare/ostacolare l'identificazione del titolare effettivo;
- Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende;
- Volontà di costituire strutture di gruppi societari artificiosamente complesse ed articolate;
- Conferimento di incarichi societari a persone palesemente sprovviste delle necessarie capacità.

E) INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI RIFERITI A BENI IMMOBILI O MOBILI REGISTRATI

Ad esempio :

- Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente in assenza di ragionevoli motivi o esigenze;
- Acquisto/vendita di beni a prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi;
- Investimento in beni immobili in assenza di legami con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento;
- Acquisto di beni senza disporre di adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi;
- Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare/vendere beni in contanti per importi molto rilevanti.

F) INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE

Ad esempio :

- Operazioni contabili aventi come scopo/effetto quello di occultare disponibilità finanziarie;
- Operazioni di investimento finanziario con caratteri e per importi incoerenti rispetto al profilo del cliente;
- Esecuzione di successive operazioni di apertura e chiusura di conti, soprattutto se in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello comunitario;
- Utilizzo di conti di terzi per l'impiego di disponibilità personali del cliente o viceversa, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti dissimulatori.

I nuovi indicatori di anomalia

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha di recente pubblicato lo scorso marzo 2021, nell'ambito della collana "Quaderni dell'antiriciclaggio", il quarto numero della serie dedicata alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Come evidenziato nelle premesse del documento, lo stesso si propone, come i precedenti, di fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva "una selezione di fattispecie riguardanti i fenomeni più recenti individuati dalla UIF attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, gli accertamenti ispettivi, gli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit estere o evidenziati mediante l'analisi incrociata delle basi dati disponibili".

In particolare, viene confermata la crescente complessità degli schemi operativi, tramite l'utilizzo di sofisticate triangolazioni, di strutture artificiosamente complesse e opache e di strumenti di pagamento innovativi.

I nuovi indicatori di anomalia – intestazione fittizia di quote societarie

Viene analizzato un caso di intestazione fittizia di quote societarie acquisite tramite indebito utilizzo di finanziamenti pubblici. Nel dettaglio, una società in crisi economico-finanziaria riceve finanziamenti pubblici agevolati per la promozione di programmi di investimento.

- Gran parte di tali somme viene trasferita a favore di un soggetto estraneo alla compagine sociale.
- Si individuano, poi, ulteriori operazioni societarie finalizzate all'acquisizione di una quota di maggioranza relativa di una seconda società da parte di un terzo, che rappresenta verosimilmente un prestanome dell'effettivo dominus dell'operazione, soggetto con precedenti penali per associazione di stampo mafioso.

I nuovi indicatori di anomalia – intestazione fittizia di quote societarie

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti:

- ✓ flussi finanziari di significativo ammontare su rapporti per lungo tempo inattivi o poco movimentati, e successivo prelievo o trasferimento di tali disponibilità con modalità non ricollegabili all'attività del cliente;
- ✓ utilizzo di conti intestati a imprese da parte di soci, amministratori o dipendenti per effettuare operazioni non riconducibili all'attività aziendale;
- ✓ operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante;
- ✓ entità del finanziamento richiesto che appare del tutto incompatibile con il profilo economico-finanziario del soggetto richiedente;
- ✓ trasferimenti di fondi effettuati con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato.

I nuovi indicatori di anomalia – Sotto-fatturazione di prodotti importati

Un altro schema sospetto ha come oggetto flussi finanziari anomali connessi all'importazione di merci tessili dalla Cina con finalità di evasione che inducono a ipotizzare un fenomeno di sotto-fatturazione di prodotti importati con finalità di evasione di IVA e dazi.

- In tale contesto sono coinvolte imprese dell'Italia centrale, operanti nel settore tessile e riconducibili a titolari effettivi di origine cinese, che effettuano significativi trasferimenti di fondi a favore di società ungheresi, anch'esse riconducibili a soggetti cinesi, che, a loro volta, inviano i fondi ricevuti a società dell'Asia orientale.

I nuovi indicatori di anomalia – Sotto-fatturazione di prodotti importati

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti:

- ✓ imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione o che rimangono a lungo in liquidazione;
- ✓ imprese con legali rappresentanti o soci che appaiono essere meri prestanome;
- ✓ sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti;
- ✓ causali generiche di natura commerciale nelle fatture;
- ✓ movimentazione caratterizzata da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo e da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati;
- ✓ assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (quali pagamenti di forniture, di emolumenti nonché di oneri fiscali e contributivi).

I nuovi indicatori di anomalia – Trust utilizzati come veicoli per la raccolta di capitale

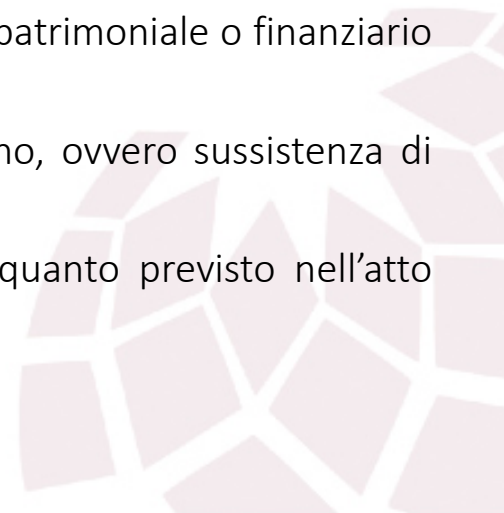
Tipici schemi fraudolenti sono ravvisabili nell'utilizzo anomalo di trust come veicoli per la raccolta del capitale necessario a finanziare iniziative imprenditoriali.

- Nel caso di specie, a fronte della sottoscrizione di quote del trust, viene promessa una elevata remunerazione conseguente la prospettata redditività dell'attività di impresa.
- In assenza di flussi derivanti da tale presunta attività economica, il capitale raccolto fra i sottoscrittori viene utilizzato direttamente per pagare elevatissimi rendimenti solo ad alcuni di essi. Inoltre, vengono alimentati ingenti flussi finanziari verso imprese riconducibili ai medesimi soggetti artefici dell'iniziativa.

I nuovi indicatori di anomalia – Trust utilizzati come veicoli per la raccolta di capitale

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti:

- ✓ operazioni non coerenti con l'attività svolta, il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente;
- ✓ coincidenza tra disponente e trustee, tra disponente e guardiano, ovvero sussistenza di rapporti di parentela o anche di lavoro subordinato fra gli stessi;
- ✓ attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto a quanto previsto nell'atto istitutivo.



I nuovi indicatori di anomalia – Esercizio abusivo dell'attività di sub-agente assicurativo mediante utilizzo carte prepagate

L'UIF prende in esame il caso, segnalato da un intermediario, di una carta prepagata accesa da un soggetto, censito come pensionato in sede di adeguata verifica, per dichiarate esigenze di carattere personale e familiari.

- Tale strumento è stato alimentato con versamenti di contante e ricariche, tramite punti vendita localizzati in diverse Regioni d'Italia, nonché con bonifici con causali riferite al pagamento di premi assicurativi e ricariche disposte da persone fisiche diverse.
- Successivamente, la provvista risulta prelevata in contanti o trasferita tramite ricariche di carte prepagate a favore di vari soggetti, tra i quali compare un nominativo coinvolto in una truffa ai danni di compagnie assicurative.

I nuovi indicatori di anomalia – Esercizio abusivo dell'attività di sub-agente assicurativo mediante utilizzo carte prepagate

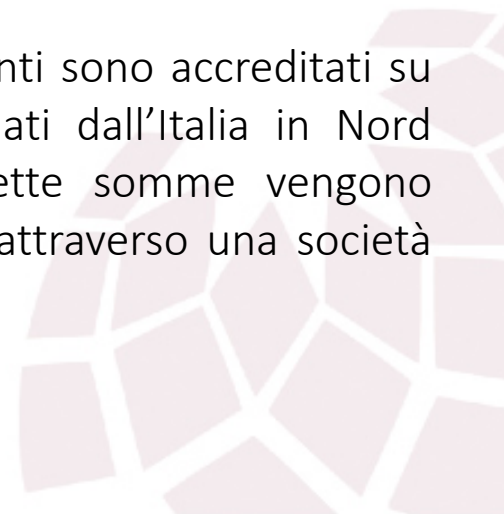
Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti:

- ✓ il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con modalità inusuali anche quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è notoriamente contiguo a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime circostanze;
- ✓ operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non svolgono un'attività economicamente rilevante ovvero in situazione di difficoltà economica o finanziaria;
- ✓ ripetuti pagamenti per importi complessivi rilevanti a favore di persone fisiche o giuridiche che non appaiono avere relazione di alcun tipo con i titolari del rapporto addebitato;
- ✓ prelevamento in contante per importi particolarmente significativi;
- ✓ frequenti accreditamenti di strumenti di pagamento seguiti dall'immediato e integrale ritiro delle somme ovvero dall'inattesa modifica delle modalità di utilizzo dello strumento da parte del titolare.

I nuovi indicatori di anomalia – Riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti attraverso valute virtuali

Sulla base di informazioni di fonte estera, è stata individuata una rete di soggetti per la gestione del traffico di sostanze stupefacenti tramite diverse piattaforme operanti sul c.d. “dark web”, con pagamenti in valute virtuali.

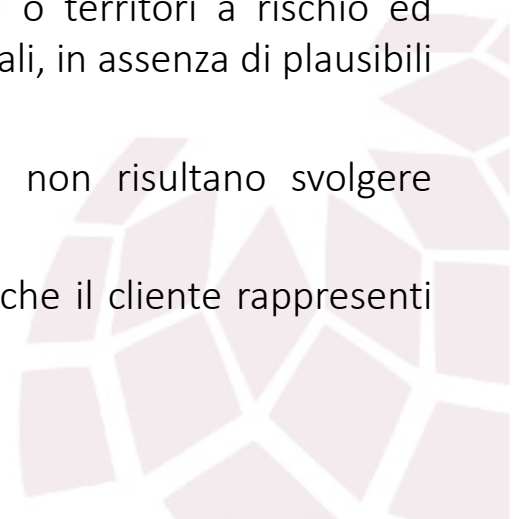
- Una volta convertiti in valute aventi corso legale, i proventi sono accreditati su conti correnti italiani e vengono successivamente riciclati dall'Italia in Nord America mediante rimesse. Alternativamente le suddette somme vengono investite nell'acquisto di auto di lusso, presumibilmente attraverso una società costituita in un Paese a fiscalità privilegiata.



I nuovi indicatori di anomalia – Riciclaggio dei proventi derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti attraverso valute virtuali

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti:

- ✓ il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni;
- ✓ operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante;
- ✓ prelievo di denaro contante per importi significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze.



I nuovi indicatori di anomalia – Riciclaggio di proventi derivanti da una truffa ai danni dello stato mediante l'utilizzo di modelli F24

Si analizza la fattispecie, segnalata all'UIF, in un breve arco temporale, da diversi intermediari, che coinvolge un gruppo di imprese, alcune delle quali tra loro collegate (riconducibili ai medesimi soggetti). Tale gruppo svolge una comune operatività, rappresentata da versamenti di contributi eseguiti a mezzo di modelli F24 su fondi sanitari e fondi pensione, costituiti anche in Regioni lontane dalla sede legale delle società e ai quali i rispettivi lavoratori non risultavano aver aderito.

- Dalla documentazione acquisita è emerso che, in diversi casi, i versamenti a favore dei fondi sono stati disposti con l'utilizzo dello strumento della compensazione di crediti di imposta. Gli importi dei rispettivi versamenti apparivano sproporzionati e incompatibili rispetto alla recente costituzione delle imprese, al loro volume di affari e al numero di dipendenti risultanti dagli archivi camerali.
- A tali operazioni segue la richiesta di rimborso per "errato versamento" con accredito delle somme su rapporti intestati alle società medesime. Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite presso il sistema bancario informazioni circa l'utilizzo delle somme già rimborsate alle imprese coinvolte, in alcuni casi prelevate in contanti o trasferite su rapporti esteri, prevalentemente in Paesi dell'Europa orientale.

I nuovi indicatori di anomalia – Riciclaggio di proventi derivanti da una truffa ai danni dello stato mediante l'utilizzo di modelli F24

Tale operatività anomala presenta i seguenti elementi caratterizzanti:

- ✓ il cliente si rivolge a un intermediario o sua dipendenza distante dalla zona di residenza o di attività ovvero varia frequentemente la dipendenza utilizzata;
- ✓ apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi;
- ✓ operazioni non coerenti con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente, ove non siano adeguatamente giustificate dal cliente;
- ✓ operazioni di importo significativo effettuate da soggetti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria;
- ✓ prelevamento di denaro contante per importi particolarmente significativi, salvo che il cliente rappresenti particolari e specifiche esigenze;
- ✓ imprese titolari di crediti fiscali di entità rilevante, non coerenti con il tipo di attività esercitata, con la struttura organizzativa e/o con i valori patrimoniali e/o reddituali delle stesse;
- ✓ ricorrenza del medesimo professionista in più operazioni di cessione di crediti o accollo di debiti riferiti a soggetti diversi e/o nei relativi adempimenti connessi o strumentali (quali tenuta delle scritture contabili e presentazione delle dichiarazioni fiscali).

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs 231/2007

«L'evasione e i reati tributari ricorrono tra le condotte criminali presupposto di riciclaggio richiamate nel National Risk Assessment, da ultimo aggiornato al 2018: per quanto l'entità del fenomeno appaia in diminuzione, è comunque cresciuto il numero dei soggetti denunciati o arrestati per tali reati»

La Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva per l'anno 2019 riferisce che, con riguardo alla quantificazione di detta evasione, nel triennio 2014-2016, è stato stimato un *gap* complessivo pari a circa 109,7 miliardi di euro.

Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati. L'analisi finanziaria conferma la versatilità degli illeciti tributari, inseriti spesso in un contesto criminale più ampio, messo in atto per celare l'origine illecita delle risorse. Anche le indagini giudiziarie dimostrano come l'evasione fiscale rappresenti lo strumento per preconstituire fondi da reinserire nel circuito economico o per agevolare più articolate condotte criminose. L'analisi integrata delle informazioni disponibili pone in risalto frequenti connessioni con contesti di criminalità organizzata ovvero con fenomeni di estorsione e corruzione.

Le casistiche analizzate dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) rivelano schemi operativi consolidati, caratterizzati da giri di fondi tra persone fisiche e giuridiche collegate, false fatturazioni, transiti su rapporti personali di operatività apparentemente commerciale, prelevamenti di denaro contante da rapporti aziendali.

Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs 231/2007

UIF nello svolgimento dei compiti di analisi finanziaria, per aggiornare e ampliare gli schemi di comportamenti anomali adottati nel 2010 e nel 2012; al fine di facilitare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale, sono stati pertanto elaborati - in collaborazione con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate - i seguenti schemi di anomalia:

- utilizzo ovvero emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- frodi sull'IVA intracomunitaria;
- frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale; D. cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi.

I nuovi schemi si rivolgono a tutti i destinatari dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati nell'art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti

Il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, punisce chi *“al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi”* (art. 2) nonché chi *“al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”* (art. 8).

Ai fini della configurazione di entrambi i reati, le fatture e gli altri documenti rilevanti sono *“le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”* (art. 1, comma 1, lett. a).

- Assumono quindi rilievo l'inesistenza oggettiva, totale o parziale delle operazioni, la sovrapproduzione nonché la riferibilità delle operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi.
- I settori imprenditoriali ritenuti maggiormente a rischio sono i seguenti: edile, commercio di autoveicoli, beni a contenuto tecnologico, beni alimentari, trasporto su strada, carburanti, logistica, metalli preziosi, pulizia e manutenzione, materiali ferrosi, attività di consulenza e pubblicitarie.

Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti

Profilo soggettivo

- ✓ imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti).
- ✓ imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva sia sotto il profilo strutturale o gestionale.
- ✓ imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione.
- ✓ imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale/operativa delle stesse.
- ✓ imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione.
- ✓ imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio).
- ✓ imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (VAT Information Exchange System – VIES) .

Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti

Profilo soggettivo

- ✓ imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari.
- ✓ imprese con frequenti variazioni della compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale.
- ✓ imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei.
- ✓ imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili.
- ✓ imprese con legali rappresentanti o soci che, per il profilo soggettivo e/o per l'assenza di una adeguata conoscenza dell'impresa, sembrano essere meri prestanome. Possibili elementi rappresentativi dell'incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo, l'età, lo status lavorativo/reddituale (ad esempio, percezione di eventuali prestazioni assistenziali erogate dall'INPS), la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi che, pur non rivestendo ruoli formalizzati nell'impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali.
- ✓ imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria.

Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti

Profilo oggettivo

- ✓ sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti (società italiane o estere, esponenti aziendali, ulteriori persone fisiche prive di collegamenti, formali o commerciali, con l'impresa), specie se con il prevalente ricorso a servizi bancari telematici o a sportelli automatici. In particolare:
 - ripetuti afflussi di bonifici, genericamente riferiti a fatture e/o versamenti di assegni, specie se di importo tondo e/o riconducibili a un'unica impresa o a un numero limitato di imprese controparti;
 - accrediti, specie se in contanti, d'importo corrispondente o di poco inferiore ad addebiti per pagamenti di beni e servizi, soprattutto se effettuati in prossimità della scadenza di tali pagamenti;
 - ripetuti addebiti conseguenti alla disposizione di bonifici, genericamente riferiti a fatture e/o alla trattenuta di assegni, specie se di importo tondo e/o riconducibili a un'unica impresa o a un numero limitato di imprese controparti;

Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti

Profilo oggettivo

- ✓ sostanziale pareggio della movimentazione registrata sui rapporti aziendali, caratterizzata da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti (società italiane o estere, esponenti aziendali, ulteriori persone fisiche prive di collegamenti, formali o commerciali, con l'impresa), specie se con il prevalente ricorso a servizi bancari telematici o a sportelli automatici. In particolare:
 - ripetuti addebiti conseguenti alla disposizione di bonifici, alla trattenuta di assegni e alla ricarica di carte prepagate, a favore di soci, esponenti aziendali, società del medesimo gruppo o soggetti a loro collegati, giustificati da operazioni (ad esempio, trasferimenti a titolo di erogazione/restituzione di finanziamenti, distribuzione di dividendi o di acconti di dividendi, prestiti infruttiferi, cessioni/acquisizioni di quote e/o di rami di azienda, pagamento di compensi, prestazioni di consulenze) che non trovano corrispondenza nel bilancio delle società coinvolte o non sono supportate da una adeguata documentazione, oppure che sono del tutto prive di giustificazione economica;
 - intensa attività di monetizzazione della provvista, effettuata anche nella stessa giornata e presso punti operativi diversi, tramite frequenti prelievi di contante eseguiti con varie modalità (a titolo esemplificativo, moduli di sportello, cambi di assegni per cassa) o tramite carte di pagamento utilizzate in maniera anomala per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelievo;
 - trasferimenti di disponibilità finanziarie all'estero anche mediante strumenti innovativi (ad esempio operazioni inerenti all'acquisto di valuta virtuale).

Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti

Profilo oggettivo

- ✓ causali generiche di natura commerciale (fatture proforma; ripetizione degli stessi numeri di fattura; riferimenti esclusivamente ad acconti fattura); causali riferite a beni e servizi non coerenti con l'attività del soggetto, specie se inerenti a prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali; causali riferite a fatture con incongruenza nella numerazione e/o negli importi o con importi ripetuti.
- ✓ documentazione contabile o commerciale di dubbia autenticità.
- ✓ sistematica coincidenza della data di regolamento della fattura e della data di emissione della stessa.
- ✓ pagamento di fatture con modalità non tracciabili ovvero effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale.
- ✓ crescita esponenziale dei volumi intermediati a fronte dell'assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi, etc.).
- ✓ anticipo o incasso di fatture con successivo utilizzo della provvista per la trattenuta di assegni bancari o la disposizione di bonifici a favore delle medesime società debentrici o di società alle stesse collegate.
- ✓ ricevute bancarie (Ri.Ba.) il cui pagamento viene eseguito dal creditore presso la banca domiciliataria del debitore tramite versamento di contante o con assegni circolari ovvero da parte dello stesso debitore attraverso provvista costituita dal medesimo creditore.

Frodi sull'iva comunitaria

La frode sull'IVA intracomunitaria è realizzata con il coinvolgimento di entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica (cd. *missing trader*), costituite *ad hoc*, solitamente in ordinamenti caratterizzati da una regolamentazione più flessibile e controlli meno rigidi, e poste in liquidazione o cessate poco tempo dopo la costituzione.

- Tali entità (le cd. cartiere) - sfruttando il principio secondo cui negli scambi intracomunitari l'IVA è applicata nello Stato di destinazione dei beni - provvedono agli acquisti di beni da un soggetto residente in un diverso Paese europeo senza applicazione dell'imposta e, successivamente, li rivendono a un altro operatore nazionale. Tale cessione avviene a prezzi più bassi rispetto a quelli medi di mercato ed è correlata alla condotta della cartiera cedente che non effettua il versamento dell'IVA addebitata al cessionario, con grave pregiudizio sia delle ragioni erariali sia della concorrenza.

Frodi sull'iva comunitaria

Profilo soggettivo

- ✓ imprese di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti).
- ✓ imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale.
- ✓ imprese che cessano improvvisamente, soprattutto se a breve distanza temporale dalla costituzione, o che rimangono a lungo in liquidazione.
- ✓ imprese con sede legale in un luogo distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale delle stesse.
- ✓ imprese che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione.
- ✓ imprese prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, di attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio).

Frodi sull'iva comunitaria

Profilo soggettivo

- ✓ imprese la cui partita IVA risulta cessata ovvero la cui partita IVA non risulta inclusa nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (VAT *Information Exchange System* – VIES).
- ✓ imprese con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi e di affidamenti bancari.
- ✓ imprese con frequenti variazioni nella compagine proprietaria o amministrativa, della sede sociale o dell'oggetto sociale ovvero imprese con oggetti sociali particolarmente ampi ed eterogenei.
- ✓ imprese i cui soci o amministratori hanno un dubbio profilo reputazionale per precedenti penali (connessi per lo più a reati patrimoniali, fiscali e fallimentari), sono gravati da eventi pregiudizievoli (quali protesti o fallimenti) oppure risultano nullatenenti o irreperibili.
- ✓ imprese che si rivolgono a destinatari degli obblighi antiriciclaggio situati in luoghi ove le medesime non hanno la sede legale o alcuna sede secondaria.
- ✓ pluralità di imprese che instaurano rapporti in successione presso il medesimo punto operativo, specie se con il supporto di soggetti ricorrenti che, pur non rivestendo alcun ruolo formalizzato nelle stesse, si qualificano come collaboratori o professionisti.

Frodi sull'iva comunitaria

Profilo oggettivo

- ✓ vorticoso movimento caratterizzato da flussi d'importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo.
- ✓ movimento caratterizzato prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l'estero per importi elevati.
- ✓ accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l'estero, tramite assegni o bonifici o operazioni inerenti all'acquisto di valuta virtuale.
- ✓ utilizzo anomalo di carte di pagamento per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelievo.
- ✓ flussi in entrata seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di soggetti non collegabili all'attività svolta dal cliente.
- ✓ giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti.
- ✓ trasferimento di fondi per importi significativi ai soci, specie se in Paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio

Frodi sull'iva comunitaria

Profilo oggettivo

- ✓ cessioni di beni a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato.
- ✓ cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa o di un numero limitato d'imprese.
- ✓ assenza degli addebiti tipici di un rapporto aziendale (pagamento di forniture, di emolumenti, di oneri fiscali e contributivi) o entità degli stessi non coerente con i volumi movimentati.
- ✓ acquisti di beni e/o servizi da fornitori nazionali, senza addebito dell'IVA da parte del cedente o prestatore, da parte di soggetti che si qualificano come esportatori abituali, sulla base di false dichiarazioni d'intento, specie se seguiti da cessioni poste in essere da questi ultimi sul mercato nazionale.

Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale

Il trasferimento fittizio della residenza in Paesi con regimi fiscali più favorevoli consente di beneficiare indebitamente, con riferimento ai redditi di fonte estera, di una tassazione minore rispetto a quella applicabile in Italia; l'allocazione artificiosa di elementi produttivi di reddito o della titolarità dei medesimi in giurisdizioni opache e non cooperative, caratterizzate da livelli impositivi nulli o comunque privilegiati, può comportare la fruizione indebita di esenzioni o di risparmi d'imposta.

- Tali illeciti sono spesso realizzati con il coinvolgimento di cd. *"shell company"* o di società interposte (cd. *"conduit company"*), prive di un'effettiva struttura organizzativa idonea all'esercizio di un'attività economica, la cui presenza è giustificata unicamente dal conseguimento, per il tramite delle stesse, di un vantaggio fiscale.

Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale

Profilo soggettivo

- ✓ soggetti con residenza o sede all'estero, soprattutto se trasferita di recente e in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative.
- ✓ soggetti non residenti che hanno in Italia il proprio centro di interessi, desumibile dal luogo principale di svolgimento della attività, dalla localizzazione prevalente degli asset produttivi in Italia, dalla preponderanza dei ricavi prodotti o dei costi sostenuti sul territorio nazionale rispetto a quelli totali.
- ✓ imprese estere controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia o amministrate da organi di gestione formati in prevalenza da componenti ivi residenti.
- ✓ imprese o enti esteri controllati direttamente o indirettamente da soggetti residenti in Italia, il cui patrimonio è investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.

Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale

Profilo soggettivo

- ✓ imprese estere, specie se partecipate anche indirettamente da soggetti residenti in Italia, prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'assenza di personale, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio), soprattutto se titolari di redditi derivanti, in misura significativa, dalla detenzione e/o dallo sfruttamento di asset immateriali.
- ✓ imprese estere con mezzi patrimoniali limitati, in quanto prive di adeguata capitalizzazione, di finanziamenti da parte di soci e/o di terzi o di affidamenti bancari.
- ✓ società caratterizzate da strutture partecipative complesse, enti e istituti giuridici di varia natura (ad esempio trust, fondazioni, fiduciarie, *international business company*), costituiti in giurisdizioni diverse da quella di residenza dei titolari effettivi delle predette entità o delle attività detenute dalle stesse, specie se tali giurisdizioni non dispongono di informazioni precise e tempestive sulla titolarità effettiva dei soggetti ivi stabiliti.

Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale

Profilo oggettivo

- ✓ rapporti intestati a persone fisiche residenti all'estero, con operatività significativa con controparti residenti in Italia, comprovanti la sussistenza di rilevanti interessi sul territorio nazionale.
- ✓ rapporti intestati a imprese estere, con operatività che attesta la disponibilità di locali o di personale sul territorio nazionale, o a soggetti che operano in Italia per conto delle stesse, con operatività da cui emerga la conclusione da parte dei medesimi di contratti vincolanti per le predette imprese.
- ✓ rapporti utilizzati esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e verso l'estero, specie se per lungo tempo inattivi o poco movimentati.
- ✓ trasferimenti di disponibilità all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache e/o non cooperative, qualora:
 - le modalità, il Paese di destinazione o i beneficiari non siano ricollegabili all'attività del disponente;
 - siano privi di motivazione economica sottostante o con causali generiche;
 - siano finalizzati al pagamento di una caparra confirmatoria relativa a contratti successivamente risolti o al pagamento di penali per asseriti inadempimenti contrattuali;

Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale

Profilo oggettivo

- ✓ operazioni di acquisto o cessione di beni o servizi a prezzo non congruo rispetto al valore normale di mercato, soprattutto se occasionali, effettuate con soggetti, anche del medesimo gruppo, residenti all'estero, specie se in Paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico.
- ✓ flussi connessi a investimenti di capitale o a rapporti di finanziamento in essere con soggetti non residenti, qualora gli strumenti finanziari da cui derivano siano qualificati nella giurisdizione estera diversamente rispetto all'ordinamento nazionale.
- ✓ flussi connessi a partecipazioni o beni immateriali (ad esempio, marchi o brevetti), la cui titolarità è stata trasferita a soggetti non residenti, qualora in capo al trasferente permanga la disponibilità economica dei proventi generati dai predetti asset o anche, ad esempio, la gestione delle attività e dei rischi connessi ai medesimi e il relativo potere decisionale.
- ✓ flussi connessi a operazioni di vendita di oggetti preziosi e di opere d'arte, detenuti all'estero in assenza di documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, specie se realizzate con controparti estere o, comunque, con il coinvolgimento di intermediari o società fiduciarie esteri.

Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

I suddetti crediti sono cedibili se emergono dalle dichiarazioni fiscali e sono stati richiesti a rimborso; la cessione deve avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione finanziaria.

- Le cessioni possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all'indebita compensazione degli stessi con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie .
- In alcuni casi, al fine di eludere i controlli fiscali, i trasferimenti di crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti di aziende o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da crediti fiscali. Talvolta, il credito fittizio viene utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione.
- In genere, il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari.

Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

Profilo soggettivo

- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti).
- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale.
- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione.
- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio).
- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa, o della sede sociale.

Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

Profilo soggettivo

- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti di recente costituzione o che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività (ad esempio, imprese che presentano tardivamente bilanci relativi a esercizi precedenti).
- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale.
- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti che hanno denunciato l'inizio di attività presso sedi legali fornite da prestatori di servizi di domiciliazione.
- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti prive di strutture organizzative reali, funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, per l'incongruenza del numero degli addetti, attrezzature, attivi e locali (desumibili, ad esempio, dalle relative voci di bilancio).
- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa, o della sede sociale.

Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

Profilo soggettivo

- ✓ coincidenza di sede legale e di legali rappresentanti delle società coinvolte negli atti di cessione dei crediti fiscali o nelle eventuali successive operazioni di accollo di debiti tributari.
- ✓ imprese costituite nella medesima giornata con atti notarili dal medesimo contenuto, rappresentate dai medesimi esponenti societari, pur avendo sede legale in località differenti.
- ✓ imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti e/o accollate che si avvalgono di professionisti coinvolti in procedimenti disciplinari e/o penali o di società di consulenza, anche di recente costituzione o sprovviste di adeguate competenze tecniche, che offrono assistenza “full service” rispetto alla stipula dei contratti di cessione o di accollo, compreso il procacciamento delle controparti e l'esecuzione degli adempimenti strumentali o connessi ai predetti contratti (apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni, ove previste).
- ✓ imprese titolari di crediti fiscali di entità rilevante, non coerenti con il tipo di attività esercitata, con la struttura organizzativa e/o con i valori patrimoniali e/o reddituali delle stesse .

Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

Profilo oggettivo

- ✓ movimentazione caratterizzata da accrediti di bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali, anche riconducibili ai medesimi soggetti, ai quali fanno seguito trasferimenti verso l'estero, al fine di generare il fittizio credito fiscale.
- ✓ rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di accollo/cessioni di debiti/crediti fiscali.
- ✓ stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda aventi ad oggetto in via sostanzialmente esclusiva crediti fiscali, spesso nella medesima giornata e con la partecipazione delle stesse società che intervengono in qualità di cedenti o cessionarie.
- ✓ apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dalla quale emerge il credito ad opera di un professionista diverso da chi si occupa di trasmettere il modello dichiarativo.
- ✓ presentazione di plurime dichiarazioni fiscali, correttive o integrative, relative al medesimo periodo d'imposta.

Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi

Profilo oggettivo

- ✓ ricorrenza del medesimo professionista in più operazioni di cessione di crediti o accollo di debiti riferiti a soggetti diversi e/o nei relativi adempimenti connessi o strumentali (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, trasmissione delle deleghe di pagamento F24, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni).
- ✓ avvicendamento di professionisti diversi nella gestione degli adempimenti connessi o strumentali alla stipula da parte dello stesso soggetto di atti di cessione o di accollo (tenuta delle scritture contabili, presentazione delle dichiarazioni fiscali, apposizione di visti di conformità e/o rilascio di certificazioni).
- ✓ prezzo di cessione del credito fiscale notevolmente inferiore al valore nominale del credito stesso, ovvero corrispettivo dell'accollo del debito tributario o contributivo notevolmente inferiore al valore nominale del debito stesso, con apparente irragionevolezza economica delle operazioni per le società cedenti e acollanti.
- ✓ modalità di regolamento della cessione particolarmente vantaggiose per la società acquirente, quali l'integrale rateizzazione del prezzo convenuto ovvero il pagamento a scadenza posticipata e senza interessi, talvolta non corrisposto.
- ✓ commissioni ricevute da soggetti coinvolti nelle operazioni di accollo per importi apparentemente sproporzionati.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

